



COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. n. 0967/49294-5 Fax 49180

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Art. 12 dello Statuto)

-oOo-

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27/8/2009
Modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 34 del 26/7/2011 e n.
5 del 19.06.2015.

Capo I°

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

Il presente regolamento dettante norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale viene emanato in relazione al disposto dell'art. 12 dello Statuto al fine di assicurare un regolare svolgimento delle adunanze consiliari.

Art. 2

Luoghi delle adunanze

I luoghi di riunione del Consiglio Comunale, di volta in volta determinati dal Presidente, sono i seguenti:

- nella sala adunanze di Palazzo "Cesare Pirrò" in via Luigi Rossi di Montepaone Centro;
- nella sala adunanze della Delegazione di Montepaone Lido.

Il Presidente, in presenza di eventi speciali od eccezionali, o in ogni modo per motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, con motivato provvedimento, sentiti i gruppi consiliari, può convocare il Consiglio in luogo diverso, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.

Il Presidente, può convocare Consigli Comunali aperti al pubblico a mente dell'articolo 12, comma 6, dello Statuto Comunale.

All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale e la bandiera europea così come previsto dalla normativa vigente.

In ogni caso il luogo di riunione del Consiglio Comunale non può essere fissato fuori del territorio del Comune, fatti salvi i casi stabiliti dalla legge o dallo statuto.

La polizia dell'assemblea consiliare è esercitata dal Presidente che impartisce ai Vigili Urbani di servizio gli ordini necessari.

Chi presiede la seduta è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine pubblico a mente e per gli effetti dell'articolo 12, comma 11, dello Statuto.

Il Presidente ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza redigendo apposito processo verbale da trasmettere al Prefetto.

Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla forza pubblica di far uscire immediatamente dalla sala la persona o le persone che comunque arrecano turbamento all'ordine pubblico.

Qualora non si individuassero la persona o le persone, causa del disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare lo sgombero della sala nella parte riservata al pubblico.

Chi è stato espulso dalla sala non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.

Art. 3

Funzioni rappresentative

I Consiglieri Comunali hanno il dovere di partecipare a cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale o alle quali aderisce.

Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni può essere costituita una delegazione consiliare inclusa la minoranza.

La delegazione è costituita dal Sindaco, sentiti i Capigruppo.

Art. 4

Prima seduta e convalida degli eletti

Il Sindaco neo-eletto convoca il Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

La seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti è presieduta dal Sindaco neo-eletto, è aperta al pubblico e si svolge nei modi e tempi previsti dall'articolo 12 dello Statuto.

Il Consiglio prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, procede alla convalida degli eletti dichiarando le eventuali cause di ineleggibilità.

Ove nella prima seduta non si esaurisca l'esame delle condizioni degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è rinviato ad una successiva seduta che si considera come aggiornamento della prima.

La prima seduta del Consiglio Comunale è, pertanto, convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

Il Consiglio Comunale, sempre nella seduta di convalida degli eletti, riceve il Giuramento dello stesso Sindaco, prende atto delle comunicazioni dei componenti della Giunta ed espleta tutti gli altri atti dovuti per legge.

Nella prima seduta consiliare dopo la competizione elettorale pertanto, bisogna:

- procedere alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudicare delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi del Capo II- titolo III del TUEL n. 267/2000.

- che il Sindaco neo eletto, presti giuramento, ai sensi dell'articolo 50, comma 11, del TUEL.
- che il Sindaco comunichi al Consiglio, la composizione della Giunta Municipale, tra cui un Vice Sindaco dallo stesso Sindaco nominato ai sensi dell'articolo 46, comma 2 del Tuel.
- che il Consiglio Comunale nomini la Commissione Elettorale Comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del DPR 20/03/67 n. 223 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo II°

Art.5

Costituzione dei gruppi consiliari e conferenza dei capi gruppi

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, e ne danno comunicazione al Sindaco unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti. I Consiglieri Comunali, nella prima seduta di insediamento o anche nel corso del mandato elettorale possono costituire, con dichiarazione scritta e sottoscritta dai relativi aderenti, gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché in numero non inferiore a due. Il gruppo può essere costituito anche da un solo Consigliere, purché sia l'unico rappresentante Consigliere Comunale di una lista che ha ottenuto un solo seggio nella consultazione elettorale.

2. Può essere istituita, presso il Comune, la conferenza dei

Capigruppo, anche allo scopo di fornire ai gruppi stessi un'adeguata e preventiva informazione. La convocazione della conferenza avviene senza particolari formalità e le relative decisioni, che possono essere anche verbali, sono assunte a maggioranza relativa dei presenti indipendentemente dal loro numero. Nei lavori i Capigruppo possono farsi sostituire, previa comunicazione, anche verbale al Presidente del Consiglio, da altro Consigliere appartenente allo stesso gruppo. Il Sindaco ha facoltà di assistere ai lavori della conferenza della quale preventivamente deve essere reso edotto e può chiedere al Presidente convocazioni per la discussione di argomenti specifici.

3. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di un Consigliere, possono riunirsi in un locale comunale unico, messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco compatibilmente con le esigenze logistiche delle strutture comunali esistenti.

4. Ai Capigruppo Consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto della legge e con particolare riferimento a quella sulla privacy e serbando nei casi stabiliti dalla legge, il segreto d'ufficio..

5. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo Consiliari. Ogni Capogruppo può chiedere al Presidente la convocazione della conferenza dei Capigruppo. Il Presidente per iscritto o anche verbalmente con adeguate motivazioni può accogliere o rigettare le richieste.

6. Non possono essere designati Capogruppo né il Sindaco né i Consiglieri nominati Assessori.

7. In caso di assenza del Capogruppo le funzioni vengono svolte dal Consigliere che dopo il Capogruppo ha ottenuto più voti e così via di seguito.

Art. 6

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, potrà istituire nel suo seno, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di indagine, di inchiesta, di studio . Dette commissioni sono composte con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la Presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione nascenti, comunque e in ogni caso, dai risultati della consultazione amministrativa .

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento o autonomamente dallo stesso Consiglio Comunale.

Art. 7

Nomine e designazioni

Per la nomina, la designazione o la revoca dei rappresentanti del Comune in seno ad aziende, enti ed istituzioni secondo le eventuali competenze del Consiglio, si provvede a norma della legislazione vigente.

Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle designazioni entro i 45 giorni successivi, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Detti indirizzi sono vevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare

Capo III
Diritto d’iniziativa dei Consiglieri comunali

Art. 8
Diritti dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dallo Statuto e dal presente regolamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere, in tempi brevi, dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Essi, altresì, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto d'ufficio. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Presidente del consiglio, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consiliare, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 16 del presente Regolamento.

4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5. In caso di mancata elezione di domicilio, che deve avvenire entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, questa si intenderà fatta presso l'Ufficio

di Segreteria del Comune

6. Il Sindaco può conferire ai Consiglieri Comunali incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di proposta relativamente a materie di interesse comunale, per i quali il Consigliere dovrà relazionare allo stesso Sindaco nei modi concertati. Detti incarichi hanno rilevanza interna e i risultati di tale attività possono essere fatti propri dagli organi istituzionali tramite forme provvedimentali tipiche di questi ultimi. Nello svolgimento degli incarichi affidati dal Sindaco, i Consiglieri si avvalgono della collaborazione degli Uffici Comunali competenti.

7. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo. Nelle materie di competenza del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni in via d'urgenza da altri organi del Comune, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge. Il Consiglio assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e le cooperazioni con i soggetti pubblici, privati e gli istituti di partecipazione, attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai Consiglieri. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge e dallo Statuto. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surroga, non appena adottate dal Consiglio le relative deliberazioni, resti fermo, quanto stabilito per la supplenza dagli articoli 45 e 59 del TUEL n. 267/00. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo le pubblicazioni del decreto di indizioni dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento, continueranno ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato

con piena libertà di opinioni, di iniziativa e di voto

Art. 9

Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge i componenti degli organi comunali debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti debbono astenersi quando si tratta d'interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Il divieto di cui al comma 1 (uno) comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari, non prendendo parte alla discussione e votazione.

3. Il presente articolo si applica anche al Segretario Comunale e al Vice Segretario che lo sostituisce legalmente.

Art. 10

Mozioni

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su un argomento diretto ad impegnare l'attività dell'Amministrazione Comunale sull'argomento stesso, ovvero consiste in una proposta di voti per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta Comunale o un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.

Le mozioni devono essere presentate per iscritto e saranno poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile purché istruite ai sensi del TUEL.

Questa deve aver luogo entro venti giorni quando sia sottoscritta dal almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune e contenga domanda di convocazione del Consiglio e rientri nelle materie di competenza esclusa del Consiglio Comunale.

Art. 11

Interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Presidente, del Sindaco o degli Assessori su questioni di particolare rilievo o anche di carattere generale e non si concretizza in delibera.

Art. 12

Interrogazioni

I Consiglieri possono presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.

L'interrogazione, presentata per iscritto, può riguardare la richiesta di informazioni o più semplicemente di chiarimenti su quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto della stessa.

Nella presentazione dell'interrogazione il Consigliere deve precisare se intende avere una risposta scritta, in assenza di tale indicazione la risposta potrà essere fornita oralmente.

Il Presidente, accertato che l'interrogazione sia corrispondente a quanto previsto dal secondo comma del presente articolo, dispone che:

- la risposta venga fornita per iscritto entro quindici giorni dalla sua ricezione;
- se deve essere data risposta orale, che venga iscritta in coda all'ordine del giorno della prima seduta utile di Consiglio e non si concretizza in atto deliberativo,
- nel caso di assenza ingiustificata del Consigliere interrogante, si intende che lo stesso ha rinunciato all'interrogazione;
- nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta improponibile, il Presidente con proprio provvedimento motivato dispone a far notificare al Consigliere il diniego.

Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio saranno osservati i seguenti tempi:

- 1)illustrazione dell'interrogazione da parte del proponente;
- 2)risposta del Sindaco o dell'Assessore al ramo;
- 3)dichiarazione dell'interrogante se è rimasto soddisfatto o meno;
- 4)complessivamente ciascuno dispone di dieci minuti di tempo, salva diversa indicazione del Presidente del Consiglio.

Art. 13

Mozioni, interpellanze e interrogazioni - Discussione congiunta

Quando su questioni od oggetti identici o comunque strettamente collegati fra di loro vengono presentate mozioni, interpellanze o interrogazioni il Presidente del Consiglio dispone che si svolga una sola discussione.

Anche in questo caso trova applicazione la procedura di cui gli articoli precedenti concernenti le interrogazioni e la mozioni, con i limiti di tempo adeguati fissati dal Presidente, eventualmente sentiti i Capigruppo Consiliari.

Le interpellanze, le mozioni e le interrogazioni, presentate e istruite nei modi previsti dalla legge e dallo statuto saranno messe in coda e si discuteranno alla fine d'ell'o.d.g.

Capo IV

Art. 14

Convocazione - Presidenza del Consiglio- Ordine del giorno- Funzionamento

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dai seguenti principi:

- a) gli avvisi di convocazione devono essere recapitati ai consiglieri nel domicilio dichiarato, giusto art. 15, comma 4, dello Statuto, rispetto al giorno di convocazione:
 - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
 - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
 - ventiquattro ore prima per le straordinarie dichiarate urgenti.
 - nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera della Presidenza un'adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri con il deposito degli atti .
- b) per la validità della seduta è prevista la presenza, escluso il Presidente, di non meno un terzo dei consiglieri assegnati:
 - n. 5 consiglieri per le sedute di prima convocazione (totale presenti numero sei) ;
 - n. 4 consiglieri per le sedute di seconda convocazione (totale presenti numero cinque) ;
- c) per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione ed

il rendiconto della gestione è prevista, la presenza dei consiglieri stabilita per la seduta di prima convocazione, salvo maggioranze speciali per la validità delle deliberazioni previste espressamente dalla legge o dallo statuto;

2. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente o da almeno un quinto dei Consiglieri; in quest'ultimo caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza esclusiva consiliare.

3. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

4. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

5. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno due giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie e straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di urgenza. A tutela dei diritti delle opposizioni, l'avviso della convocazione deve contenere la data della seconda convocazione che potrà aver luogo anche il giorno successivo.

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta. Quando particolari motivi di interesse della Comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente può

convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sede abituale o in luoghi diversi. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, oltre ai consiglieri comunali, parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, delle Comunità Montane, di altri Comuni, delle forze sociali, politiche e sindacali. In tali adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione ai membri del Consiglio, consente interventi anche agli invitati. Qualora tali riunioni del Consiglio Comunale si concludano con un voto, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri comunali.

7. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco Presidente, il Consiglio Comunale è presieduto dal Vice Sindaco, in assenza di ambo due dall'Assessore presente più anziano d'età e in assenza dal Consigliere anziano per come determinato dall'articolo 10, comma 2. dello Statuto comunale.

8. Il Presidente, pertanto, convoca, dirige i lavori e le attività del consiglio, programma le adunanze del consiglio e inserisce all'ordine del giorno gli argomenti, tenuto conto delle richieste della giunta, delle commissioni, dei singoli consiglieri, che risultano compiutamente istruite ai sensi di legge.

Capo V

Sedute del Consiglio

Art. 15

Sistemazione e interventi

I Consiglieri si dispongono in aula autonomamente secondo i gruppi di appartenenza.

I Consiglieri che intendono intervenire ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine degli interventi e limitano il loro intervento a cinque minuti, salvo diverso orientamento del Consiglio su proposta del Presidente.

Art. 16

Ordine dei lavori

L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Comunale per accertare l'esistenza del numero legale.

I lavori del Consiglio iniziano appena raggiunto il numero legale.

Trascorsa un'ora senza raggiungere il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta e a cura del Segretario è steso verbale con l'indicazione dei presenti.

I Consiglieri presenti all'appello, prima di uscire dall'aula, hanno l'obbligo di darne comunicazione al Segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.

Se durante l'adunanza viene a mancare il numero legale la seduta, salvo breve sospensione per il rientro dei Consiglieri momentaneamente assentatisi, è sciolta.

Il numero legale dei Consiglieri deve sussistere non solo all'inizio dell'adunanza ma anche al momento della votazione, quando cioè la volontà del Consesso si manifesta.

Il Presidente durante la seduta non è obbligato a verificare se il Consiglio sia o non in numero legale a meno che ciò non sia chiesto anche oralmente da uno o più consiglieri.

Prima però di ogni votazione dev'essere accertata a cura del Presidente stesso la sussistenza del numero legale.

Nel caso di rinvio della seduta, per qualsiasi motivo, i Consiglieri devono essere riconvocati secondo la normativa vigente.

Nel caso di approvazione di delibere in cui necessitano gli scrutatori, il Presidente designa due Consiglieri alla funzioni di scrutatore con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche che segrete e nell'accertamento dei relativi risultati per la proclamazione di rito.

La minoranza, ove presente, ha diritto di essere rappresentata con uno scrutatore.

Esaurite le formalità preliminari e la discussione dell'ordine del giorno, il Presidente procede alle eventuali comunicazioni anche informali e/o d'uso su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio, senza che questo sia chiamato a deliberare su di esse e pertanto non si concretizzano in alcun atto formale.

Art. 17

Comportamento dei Consiglieri

Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni, comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

I Consiglieri devono usare un civile reciproco comportamento, con rispetto delle altrui opinioni e libertà.

Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama.

Dopo un secondo richiamo nella medesima seduta, senza che il Consigliere ne tenga conto, il Presidente può toglierli la parola.

In caso di contestazione della decisione da parte del Consigliere, il Consiglio, su sua richiesta, decide con voto palese.

Art. 18

Esercizio del mandato

I Consiglieri hanno l'obbligo di partecipare a tutte le adunanze.

Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere con lettera motivata di essere considerato in congedo per un periodo non superiore a tre mesi.

Il Presidente ne informa il Consiglio che ne prende atto senza discussione.

Le giustificazioni diverse da quelle del comma precedente devono essere date per iscritto prima della seduta.

Si intendono giustificate le assenze dei Consiglieri per malattia, servizio militare, motivi di famiglia, assenza dal Comune o altri gravi motivi.

La qualità di Consigliere si perde verificandosi uno degli impedimenti di incompatibilità o ineleggibilità contemplati dalla legge.

I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute di Consiglio in generale, per cinque volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione dello stesso organo. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., a comunicargli l'avvio del

procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato. La proposta di decadenza deve essere notificata al Consigliere prima della data fissata per l'esame in consiglio comunale. La eventuale delibera che dichiara la decadenza deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nell'ipotesi di decadenza il Consiglio provvede alla surroga del consigliere decaduto con il primo dei non eletti nella stessa lista.

Ai Consiglieri comunali spettano le competenze economiche previste dalla legge.

Art. 19

Fatto personale

E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle effettivamente espresse.

La parola per <fatto personale> può essere richiesta in qualsiasi momento della discussione che viene temporaneamente sospesa dal Presidente.

Art. 20

Pregiudiziali sospensive

La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.

La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione di un dato argomento.

Le questioni pregiudiziali e le richieste di sospensione vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere alla discussione dell'argomento.

Sulle relative proposte può parlare, oltre che il proponente, un Consigliere per ciascun gruppo per non più di cinque minuti.

Il Consiglio decide con votazione palese.

Art. 21

Mozione d'ordine

E' mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni e delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale è stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta avanzata da uno o più Consiglieri.

Sull'ammissione o meno delle mozioni d'ordine si pronuncia il Presidente.

Qualora il proponente non accetti la decisione del Presidente può appellarsi al Consiglio che decide, senza discussione, per alata di mano.

Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare un consigliere a favore ed uno contro e per non più di cinque minuti ciascuno.

Capo VI

Verbali delle sedute

Art. 22

Verbali

Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, dalle quali saranno riportate ove lo richiedano espressamente gli stessi Consiglieri, in succinto, le considerazioni e le conclusioni di ciascuno oratore nonché l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta stessa.

I verbali devono indicare anche l'ora di inizio della seduta, i nomi del Consiglieri presenti alle votazioni, sui singoli oggetti, specificando quanti si sono astenuti.

Ogni Consigliere può pretendere che nei verbali si facciano constare le motivazioni del proprio voto, dettando succinta e breve dichiarazione.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e del Segretario della seduta.

Art. 23

Approvazione verbali della precedente seduta

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente.

Il Consiglio può dare per letto il verbale se lo stesso è depositato a disposizione dei singoli Consiglieri che intendessero prenderne visione.

Quando al verbale non vengono proposte osservazioni lo stesso si intende approvato, se invece vengono proposte rettifiche o chiarimenti gli stessi sono sottoposti alla valutazione del Consiglio.

Art. 24

Decisioni del Consiglio

L'ufficio di segreteria, tramite il personale preposto, comunica le decisioni del Consiglio ai responsabili dei servizi e degli uffici, provvedendo alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

Gli uffici preposti trasmetteranno agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copie delle deliberazioni munite di dichiarazione di esecutività o rese immediatamente esecutive.

Capo VII

Disposizioni finali

Art. 25

Interpretazione del regolamento

Le eccezioni sollevate dai Consiglieri al di fuori delle adunanze relative all'interpretazione del regolamento devono essere presentate per iscritto al Presidente.

Il Presidente incarica il Segretario comunale di istruire la pratica e la sottopone al giudizio dei Capigruppo.

Qualora nella conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei Capigruppo, la soluzione è rimessa al Consiglio che decide in via definitiva.

Le eccezioni sollevate dai Consiglieri nel corso delle riunioni consiliari e relative all'interpretazione del presente regolamento sono esaminate dalla conferenza dei Capigruppo, previa sospensione del Consiglio e quando non si riesce a trovare una soluzione immediata, l'argomento oggetto dell'eccezione è rinviato ad una successiva adunanza.

Art. 26

Pubblicizzazione del regolamento

Copia del presente regolamento deve essere tenuta a disposizione dei cittadini che in qualsiasi momento e compatibilmente con gli orari di servizio degli uffici potranno prenderne visione.

Lo stesso regolamento, potrà essere pubblicato anche su inserti di riviste e giornali.

Art. 27

Diffusione ed entrata in vigore

Copia del presente regolamento sarà consegnata a richiesta ai Consiglieri comunali nonché al Segretario comunale ed a tutti i responsabili dei servizi e degli uffici.

Il presente regolamento entrerà in vigore per come prescritto dallo statuto comunale in conformità alla legge.

Per quanto non previsto del presente regolamento si rinvia alle norme dello stesso statuto comunale e alle leggi che disciplinano la specifica materia.